

## TORNATA DEL 21 GIUGNO 1851

- 67 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** Lettera di dimissione del senatore Annibale Saluzzo — Relazione sul progetto di legge concernente il bilancio del Monte di riscatto di Sardegna pel 1851 — Relazione sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio attivo del 1851 — Relazione sul conto amministrativo delle entrate e delle spese dello Stato di terraferma e di Sardegna per l'anno 1847 — Discussione sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio delle spese generali pel 1851 — Osservazioni del senatore Di Montezemolo — Chiusura della discussione generale — Articolo 1 — Adozione delle categorie 1 alla 65 e dell'articolo 1 — Articolo 2 — Parlano i senatori Di Montezemolo, Giulio, Pinelli, Vesme e il commissario regio Arnulfo — Presentazione di quattro progetti di legge: 1° sugli stipendi degli impiegati dell'ordine giudiziario; 2° assegnazione di fondi per alcuni lavori al porto di Porto Torres; 3° per disposizioni relative alla legge 3 giugno sulle obbligazioni dello Stato; 4° tariffa doganale.

La seduta è aperta alle ore 2 e 3/4 pomeridiane.

**CIRIARIO**, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata il quale viene approvato.

**PRESIDENTE.** Si dà ora conoscenza al Senato di alcune petizioni ultimamente trasmesse.

**CIRIARIO**, segretario. 437, 458, 459, 460. I Consigli comunali di Diano Calderina, provincia d'Oneglia, d'Alasio, di Loano e di Campochiesa, provincia d'Albenga, identiche alle antecedenti petizioni sulla tariffa daziaria.

461. Il Consiglio della città di San Remo, esposta la triste condizione di quella provincia, domanda a sollievo della sua miseria che venga ammessa a godere dei compensi e delle esenzioni che si accordarono alla provincia di Nizza.

462. Giuseppe Bocalero, sottobrigadiere della dogana di Chiavari, in ritiro (mancante dell'autorità della firma).

### DIMISSIONI DEL SENATORE ANNIBALE SALUZZO.

**PRESIDENTE.** Con mio rincrescimento debbo dare contezza al Senato di una lettera scrittami dal senatore Annibale Di Saluzzo, colla quale egli mi partecipa d'aver abbandonato l'ufficio di senatore, d'aver data cioè la sua demissione. Dico con mio dispiacere, perchè, oltre alle qualità che rendevano illustre e gradito a noi tutti questo insigne personaggio, egli mostrò sempre la più grande attenzione ad assistere con rigorosa puntualità alle nostre sedute, vale a dire che egli si fece coscienza, e seppe conoscere che alla dignità ed all'altezza dell'ufficio di senatore deve corrispondere il conto da farsi de' doveri che quest'ufficio impone.

La lettera che mi scrive è così concepita: (*Legge la lettera*)

In seguito a questa determinazione, della quale do atto a nome del Senato, il numero legale delle nostre congreghe che era di 49, è ora ridotto a 48.

### RELAZIONE SUL BILANCIO DEL MONTE DI RISCATTO IN SARDEGNA PEL 1851.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Di Pollone, relatore del bilancio sui Monti di riscatto in Sardegna.

**DI POLLONE**, relatore, dà lettura di detta relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 264.)

### RELAZIONE SUL BILANCIO ATTIVO DEL 1851.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Marioni relatore del bilancio attivo del 1851.

**MARIONI**, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 252.)

### RELAZIONE SUI CONTI AMMINISTRATIVI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DELLA TERRAFERMA E DELLA SARDEGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 1847.

**PRESIDENTE.** Il senatore Quarelli è invitato a dar lettura del rapporto sugli spogli finanziari del 1847 di terraferma e dell'isola di Sardegna.

**QUARELLI**, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 564.)

**PRESIDENTE.** Queste tre relazioni saranno date alle stampe e quindi distribuite ai signori senatori, perchè poi possano portarsi all'ordine del giorno per la pubblica discussione. La parola è al ministro degli affari interni per comunicazione del Governo.

**GALVAGNO**, ministro dell'interno. Aspetterò alla fine della seduta.

### DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLE SPESE GENERALI PEL 1851.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze per l'approvazione del bilancio passivo delle spese generali del corrente anno.

Seguendo le norme adottate per gli altri bilanci, io dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 76.)

La parola è al senatore Di Montezemolo.

**DI MONTEZEMOLO.** Signori, io sorgo a combattere le conclusioni della Commissione, in quanto che esse propongono la soppressione del 2° articolo della legge in approvazione al bilancio delle spese generali dell'anno corrente; allorchè sarà luogo all'esame degli articoli, io esporrò i motivi speciali che mi inducono a respingere la soppressione proposta.

Per ora mi restringerò ad esporre quegli argomenti i quali appartengono alla sfera della discussione generale.

Signori, v'ha una malaugurata questione, la quale da qualche tempo sta librata sopra di noi, una questione gravida di pericoli e di tempeste, che il Senato con quella politica prudenza, che il paese riconosce ed ammira in questo consiglio de' suoi seniori, ha sempre rimesso dalle sue discussioni; ma che per mala ventura ad ogni piè sospinto, o suscitata di proposito, o inavvertitamente introdotta, sorge dinanzi a noi e minaccia di rapirci il frutto di quel sapiente riserbo di cui il Senato ha dato così bella prova.

Ognuno intende a che io voglia accennare, alla questione sul diritto di competenza in fatto di bilanci, diritto che altri vogliono comune ed eguale per le due Camere, altri vorrebbero riserbato o almeno preponderante a favore della Camera elettiva.

Or bene, o signori, questa quistione di una natura così esplosiva, questa quistione che può indurre fra i poteri dello Stato tali conflitti da cui rifugge il pensiero di chiunque non sia nemico delle patrie istituzioni; questa questione, che il Senato ha ripetutamente rimossa, sorge ora muta e minacciosa dalle conclusioni della Commissione, è tanto più pericolosa che essa sta inavvertita ed appiattata quasi sotto l'innocente apparenza di una piccola soppressione, neanche accompagnata dalla soppressione delle cifre alle quali essa ha tratto: pericolo tanto più grave in quanto che essa si presenta in aspetto di questione risolta, come se fosse questo tal nodo da potersi troncicare con lima sorda, tal questione da risolversi tacitamente col fatto.

Qualunque sia, o signori, la mia opinione sopra la competenza del Senato in fatto di bilanci, certamente io non verrò ora nè ad esporla, nè a perorare per essa. Fedete a quei prudenti consigli che finora guidarono le vostre deliberazioni, quello che io vorrei soprattutto gli è di eliminare ogni causa di possibile conflitto, ed è per questo che io presi la parola onde pregare il Senato a riflettere, che accettando la soppressione proposta, egli susciterebbe appunto quella questione e quei pericoli che con lodata sapienza egli ha allontanati sinora dalla patria nostra.

Signori! Io parlerò con tutta schiettezza, dirò francamente che poco fiducioso di veder divisa la mia opinione dalla maggioranza di questa Camera, mi sarei grandemente peritato nel sorgere a combattere le conclusioni della Commissione qualora, respingendo la soppressione proposta, il Senato venisse a dare la causa vinta a quell'opinione che gli contende il diritto di emendare i bilanci. Ma la cosa per nostra ventura non è in tali termini: accettando il bilancio quale viene presentato dal Ministero, la questione di competenza rimane intatta, e non si tratta ora nel Senato che il giudicare dell'opportunità di accostarla, di risolverla per quanto gli spetta.

La questione di opportunità ciascun di noi e la sente e la vede che è risolta nelle circostanze attuali, che ci comandano tanta prudenza, non consentono pericolose controversie, ed io spero che la prudenza non farà mai difetto alle vostre deliberazioni.

I giorni, dice un antico proverbio, i giorni si seguono e non si somigliano; quello che oggi è pericoloso ad intraprendere, domani può essere meno scabroso e più facile.

Non si tratta di rinunciare a verun diritto, perchè nessuno sarà assurdo al punto da pretendere che il non esercitare un diritto, in un dato momento, in certe date circostanze, equivalga a rinunciare al medesimo in modo definitivo, in modo assoluto.

Le condizioni politiche dell'Europa e del nostro paese sono gravi e comandano somma riservatezza; esse possono consigliare a ciascun di noi il sacrificio momentaneo della nostra opinione.

Io confido che nessuno qui vorrà negare questo sacrificio di un momento, quando sia chiesto a nome della salute e dell'interesse della patria.

Mi riservo ad esporre, quando verrà la discussione degli articoli, le altre ragioni per cui intendo di oppormi alla soppressione proposta dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Se non chiedesi la parola, io interrogherò il Senato se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

(Il presidente dà quindi lettura dell'articolo 1 e delle categorie dall'1 alla 65.)

**VESME.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il senatore Vesme ha la parola.

**VESME.** Nelle categorie 13, 14, 15 e 16 leggiamo *patenti 7 settembre, patenti 24 marzo, ecc.*; evidentemente sotto il numero 13 deve dirsi *decreto 7 settembre 1848*, e nei seguenti *legge 26 marzo, ecc.*

È un errore che non porta conseguenze, ma tale tuttavia che sembra potersi appena tollerare, giacchè la voce *patenti* non ha significazione nell'attuale nostra legislazione.

Proporrei adunque che si correggesse questa espressione evidentemente erronea.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta del senatore Vesme è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Probabilmente crede il Senato che basti l'essersi fatta menzione di questi errori, perchè siano perspicui agli occhi di tutti. Pongo adunque ai voti l'articolo primo colle categorie al medesimo annesse, aggiuntavi la modificazione che a questo articolo primo venne introdotta in tutte le altre leggi del bilancio, relativa alla sopravvenienza della legge sui cumuli.

Chi approva l'articolo primo e le categorie annessevi voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

« Art. 2. Nessun impiegato ritirato dal servizio potrà godere di pensioni o vantaggi eccedenti in complesso lire 8000 all'anno.

« Sono comprese in questo computo le pensioni assegnate tanto sul bilancio della sacra religione dei santi Maurizio e Lazzaro, quanto su quello del regio Economato dei benefici vacanti. »

È noto al Senato che la Commissione ha proposta la soppressione di quest'articolo; ma siccome il signor senatore Di Montezemolo si era riservato di parlare di nuovo sul medesimo, così io gli do la parola.

**DI MONTEZEMOLO.** La Commissione nel proporre la soppressione di quest'articolo allega i seguenti motivi:

« Compete certamente allo Stato il diritto di determinare un limite massimo oltre al quale non possa (se non per legge speciale) portarsi l'annuo assegnamento da farsi in avvenire

agli impiegati e funzionari che cesseranno dal suo servizio. Ma la Commissione non può ammettere che sia giusto del pari che una tale disposizione di legge prenda effetto retroattivo, e si applichi a quegli assegnamenti medesimi, i quali, conferiti in conformità con sovrani provvedimenti preesistenti, hanno in certo modo acquistato forza di contratto, e preso consistenza di diritti acquisiti. »

Ebbene, o signori, io non mi posso acquietare a questo asserito, cioè che le pensioni tutte che possono essere state concesse, abbiano acquistata forza di contratto, e preso consistenza di diritti acquisiti.

Ben io comprendo che, siccome chi intraprende in giovinezza una carriera, pensa pure in quel tempo agli anni maturi, così quando la legge anticipatamente corona colla prospettiva di una pensione di riposo quella carriera, chi l'ha percorsa abbia diritto ad avere un soldo di ritiro. Ben io comprendo che, siccome quello che intraprese questa carriera avrebbe potuto astenersi dall'intraprenderla senza questo corrispettivo che la legge gli assicurava, così egli possa rivendicare, come esecuzione di una specie di contratto bilaterale, la concessione di una pensione che gli somministri di che campare onoratamente pel resto dei suoi giorni. Ma quello che non posso in nessuna maniera considerare come un diritto acquisito, come risultanza di un contratto, si è la somma che eccede i bisogni di una condizione decorosa, e di un agiato vivere.

Vi ha in molte pensioni una somma che rappresenta le esigenze della vita decorosa ed agiata, già lo dissi, ed una parte che rappresenta unicamente la generosità e la munificenza di chi accorda la pensione.

Io non so comprendere come questa parte possa venire considerata come un diritto di chi ebbe a ricevere gli atti di questa generosità, di questa munificenza.

La generosità e la munificenza devono naturalmente essere sempre in proporzione colla facoltà di chi le esercita: ora quando lo Stato si trova, come di presente, gravato di spese così in disproporzione coi mezzi ordinari di cui egli può disporre, egli deve naturalmente restringere i confini della sua generosità, della sua munificenza, e togliere talvolta ai pochi un po' di superfluo, affinché non difetti il necessario a tutti.

Egli è per queste ragioni che io insisto affinché si voti l'articolo quale venne proposto nel progetto di legge presentato al Senato, e respingo la soppressione che la Commissione propone.

**GIULIO, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al relatore.

**GIULIO, relatore.** Io non seguirò l'onorevole preopinante sul terreno della questione che egli ha creduto di dover eccitare, o, per dir meglio, di dover risollevarlo, allorchando prese a parlare nella discussione generale del presente bilancio.

Non ve lo seguirò per le ragioni stesse che egli ha saggiamente addotte, non ve lo seguirò perchè la questione medesima mi sembra ora mai risolta col fatto delle deliberazioni prese dal Senato sopra parecchi altri dei bilanci che sono venuti in discussione.

Mi restringerò quindi ad esporre più largamente di quello che i limiti della relazione stampata non consentissero, le ragioni che indussero la Commissione a proporre al Senato la soppressione dell'articolo 2.

La prima ragione è, per dir così, evidente, e sta nel disaccordo del secondo paragrafo di quell'articolo coi principii che si seguirono nella compilazione della legge del 14 mag-

gio. Questo disaccordo rendeva per conseguenza necessaria una modificazione all'articolo di cui si tratta.

Dovendo adunque proporre su questo articolo una mutazione, la Commissione dovette domandare a se stessa se questa fosse la sola conveniente e necessaria; ed era naturale che si presentasse allora alla Commissione medesima quella considerazione che essa ha espressa nella sua relazione, che, cioè, quantunque competa indubitatamente allo Stato il diritto di assegnare i limiti che egli crede convenienti sull'ammontare delle pensioni, che esso conferisce come compenso di una lunga carriera e di servizi prestati allo Stato medesimo, poteva tuttavia considerarsi come assai dubbioso, se, senza urgentissimi motivi, esso dopo una volta conferita una pensione, avesse facoltà di ritornare sulla decisione già presa, se potesse violare quei diritti che esso disse in certo modo acquisiti, quelle disposizioni che esso disse avere acquistato forza di contratto.

Questo vi mostra, o signori, non essere stato intendimento della Commissione di asserire che assolutamente la collazione di una pensione antica dovesse considerarsi come affatto equivalente ad una stipulazione bilaterale, ma che fosse opinione della Commissione che non si potesse senza motivi gravissimi e di quasi assoluta necessità toccare a pensioni, le quali fossero state *ab antiquo* conferite in conformità della legge e dei regolamenti che erano in vigore al momento della loro collocazione. L'onorevole preopinante ammette questo diritto acquisito per quella parte di pensione che può riguardarsi come strettamente necessaria alla sussistenza del pensionato, e nega che essa valga per ogni maggiore assegnamento.

Ma chi mi vorrà assegnare i limiti precisi tra questa parte dovuta a titolo di sussistenza, e la parte che egli chiama di generosità? Nissuno, credo io, potrà sostenere che per sussistenza di un funzionario il quale abbia coperto gravi impieghi, debba intendersi quella stretta somma che sia assolutamente necessaria per fornirgli (parlando in linguaggio comune) gli alimenti e gli indumenti; questa sussistenza deve certamente intendersi in relazione colla vita passata, e col grado tenuto in una lunga, laboriosa ed onorevole carriera. Né so se si potesse così facilmente stabilire una somma precisa, al di sopra della quale la pensione conferita dovesse considerarsi come un atto di pura generosità.

La sola ragione veramente grave che si potesse addurre in favore della retroattività di una legge, sarebbe quella che è stata dall'onorevole preopinante allegata, delle necessità dello Stato, della gravità delle spese di cui esso trovavasi carico, le quali lo costringono ad imporre un limite alla propria generosità.

La Commissione non contende che nel caso di necessità assoluta non sia in facoltà dello Stato il ritornare su concessioni per esso fatte, poichè a tutti è permesso ciò che è assolutamente necessario; quindi se la proposta riduzione delle pensioni potesse produrre un sommo beneficio all'erario, che avesse permesso o di rinunziare a nuove imposizioni o di soddisfare in qualunque modo più facilmente ai carichi di cui lo Stato si trova gravato, la Commissione avrebbe forse esitato a proporre la soppressione dell'articolo secondo; sicchè, considerando che questa disposizione non è tale da compromettere un grave principio, da dar luogo a gravi inconvenienti, che d'altra parte non porterebbe a vantaggio dell'erario che un risparmio di una ventina di mila lire, qualunque siano le strettezze nostre presenti, niuno potrà asserire che dall'effettuazione di un'economia di 20 mila lire debba dipendere la salute della patria, neppure la con-

servazione di queste spese possa sensibilmente aggravare le nostre finanze, o la sua soppressione alleviarle.

Onde, non esistendovi alcun motivo urgente, il quale possa suggerire l'adozione di una disposizione, la quale per altra parte presentava, se non un' assoluta illegalità, certamente gravissime conseguenze, la Commissione ha creduto conveniente per questi motivi di non dipartirsi dalla massima finora seguita dal Senato, di non dipartirsi cioè dalla via della giustizia, della convenienza, e vi propose la soppressione dell'articolo 2.

**PINELLI.** Domando la parola.

Signori, io lodo il riserbo usato dall'onorevole senatore Di Montezemolo nella discussione generale dove poteva mettersi innanzi quella che concerne più o meno la prerogativa di questo corpo. Ma appunto perchè si tratta di esercitare una prerogativa, la quale, comunque si riguardi, più o meno estesa nella sua portata, nelle sue conseguenze, pure non si può negare che sia sempre gravissima, io sono d'opinione che questa si debba spiegare non sopra ragioni solamente probabili, ma sibbene quando trattasi di propugnare qualche principio lesivo, o tutelare i fondamenti dell'ordine sociale.

Ora io trovo che la cosa è ben lungi dal presentarsi sotto questo aspetto in ordine a ciò che occupa l'attenzione vostra, o signori; anzi sarei d'avviso non potersi, senza qualche lesione dei veri principii, lasciare assolutamente senza osservazione la risposta che per organo del suo onorevole relatore ha dato la Commissione ai riflessi del senatore Di Montezemolo.

Io non posso altrimenti ammettere che abbiasi a considerare come diritto acquisito quello di che ora si tratta, il limite cioè di cifra di una data pensione. Io credo che ove si trattasse di diritto acquisito non si potrebbe ricorrere ad argomenti valevoli per poterlo violare; non vi sarebbe allora che a ricorrere ai poteri, i quali sono istituiti per la conservazione dei diritti acquisiti, e nè necessità nè altro di questi simili motivi politici basterebbe a legittimare la loro violazione.

Ma io ripeto che non si tratta punto di diritto acquisito. Certamente può mettersi sotto la garanzia di diritto acquisito un contratto, un debito pubblico, e per ragioni di tal natura sorgerebbe la questione di retroattività; ma tale questione non può sorgere nel caso presente. Che poi non siavi questo diritto acquisito si può agevolmente riconoscere quando si risalga al sistema anteriore, a quello cioè che precedette il reggimento costituzionale. Ivi si scorge che cotali pensioni non avevano punto questo carattere di irrevocabilità, e quindi potevano andare soggette a una riduzione di cifra.

Ma io stimo che la questione non possa altrimenti collocarsi che in questo modo: vi è o no un diritto da riconoscere? questo diritto si estende esso alla cifra, al limite stabilito per la pensione? Quanto al primo punto, ammetto che vi sia un diritto acquisito, e a questo riguardo appunto valgono tutte quelle considerazioni che furono accennate dal senatore Di Montezemolo; cioè che quando si attende ad una carriera colla prospettiva di acquistare un determinato stato nella società vi possono essere riguardi di giustizia che impediscano che sia negato questo emolumento. Ma sarà sempre vero che una legge soltanto può determinare questo compenso, e che una nuova legge è valevole per modificarne la cifra senza alcuna violazione dei diritti acquisiti.

Si dirà: dove è fissato il limite oltre il quale si lede il diritto acquisito, e al di qua del quale non si potrebbe ledere? Il limite appare per se medesimo: egli è quello stesso che è

fissato dalla legge per le pensioni attuali, per le pensioni che risponderebbero per uguali servizi a quelle che si sono acquisite. Questo è il limite che la ragione, il semplice raziocinio dimostra essere vero e da seguire. Nessuno infatti vorrà ammettere che vi sia diversità di valore tra i servizi resi sotto un Governo, e quelli resi sotto un altro.

Questi servizi, siano essi di magistrati, siano d'amministratori, siano di diplomatici, sono resi allo Stato non certo in forza di un contratto particolare; e se lo Stato li crede sufficientemente retribuiti con un dato limite di pensione, io non vedo con quanta ragionevolezza, con quanta sapienza si vorrebbe tacciare di retroattività il ridurre a questo limite le pensioni anteriori.

Io ripeto a questo onorevole corpo che la questione è assai grave; che l'introdurre una divergenza sopra argomenti per lo meno controvertibili non mi sembra convenire veramente a quel grado di saviezza che si richiede in circostanza di tanto momento.

Io poi convengo coll'onorevole relatore che la seconda parte dell'articolo presenta una contraddizione colle leggi antecedenti, in quanto che rientra nelle basi già votate generalmente: ma a questo riguardo sottentra il riflesso che, modificando la seconda parte nel senso proposto dalla Commissione, non ci sarebbe a temere quel conflitto che nascerebbe sul punto di cui ho già parlato; perciò io voto pel mantenimento della prima parte dell'articolo.

**VESME.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Vesme.

**VESME.** Due questioni mi pare si siano agitate su questo articolo.

La prima è sul merito stesso dell'articolo; la seconda sulla convenienza di discuterlo in quest'occasione.

Poco dirò sul merito della disposizione sulla quale disputiamo; credo che a sufficienza abbiasi risposto il relatore della Commissione.

Osserverò soltanto che il diminuire le pensioni di riposo al di là di una certa somma, non che essere un'economia per le finanze, in realtà può col tempo divenire ad esse piuttosto un peso. E mi spiego.

Chi intraprende una carriera non ha in mira soltanto il vantaggio del momento, perchè la si comincia sovente col volontariato e coll'essere del tutto senza paga, ma ha in vista anche i vantaggi avvenire, ossia le paghe maggiori che otterrà nel tempo più remoto del servizio, o quando cesserà da questo, e gli verrà concessa la paga a riposo. Se queste si riducono a segno che anche nei maggiori servizi non si abbia una paga corrispondente alle fatiche che si sono spese nella carriera, al lucro che in altra carriera si potrà ottenere ed al quale si rinunziò per servire allo Stato, si corre rischio che le persone più abili intraprendano piuttosto altre carriere che quella di servire allo Stato; e questo con gravissimo detrimento della cosa pubblica, tanto più in questi tempi nei quali tanto moltiplicate sono le carriere, delle quali molte sono assai più lucrose ed ora mai anche più sicure che quelle del servire lo Stato con stipendi tenuissimi come presso di noi sono generalmente quelli degli impiegati.

A quanto poi osservava l'onorevole senatore Pinelli, che avvi un modo di avere una base fra le pensioni di riposo che si devono conservare e quelle che devono essere ridotte, prendendo per norma la legge vigente, dico che questo è bensì voluto dall'articolo terzo, ma in contraddizione col secondo, del quale disputiamo; sicchè gli argomenti portati dall'onorevole senatore Pinelli proverebbero contro di lui.

Dice l'articolo terzo che si deve verificare se le pensioni

sono regolari; proporre aumento a quelle che sono minori, scemare quelle che sono maggiori di quanto stabilisce la legge.

Dunque se alcuna pensione di riposo sarà maggiore di lire 8 mila e al tempo stesso irregolare, si diminuirà in forza dell'articolo secondo, ma se è maggiore di lire 8 mila ed è regolare, il volerla diminuire sarebbe andar contro l'articolo seguente.

Ora dirò alcune parole intorno all'opportunità di decidere una tal questione discutendo la presente legge.

Se l'articolo del quale si tratta fosse un articolo del bilancio, cioè una cifra del bilancio, forse si potrebbe ammettere il dubbio. In quanto a me professo che credo avere il Senato un tale diritto, di mutare cioè a sua posta le leggi di finanze; ma, dato anche che non l'avesse, la questione è estranea al fatto nostro. Nessuno per certo vorrà ammettere che basti appiccicare ad un bilancio una disposizione qualunque, perchè il Senato debba rinunciare a discuterla. Cose pericolose al sommo sono, mi si permetta l'espressione, i bilanci colla coda; credo che a lungo lo Stato non possa reggere ove tale uso s'introduca. Il Senato ha già escluso da parecchie leggi alcune di queste disposizioni estranee ai bilanci; il Senato ha fatto sì che si cercò provvedere con leggi speciali, e qui pure si proponga una legge speciale che limiti le pensioni, ed essa potrà limitarle.

Il volere che in un bilancio, in una legge annua, come osservò il relatore della Commissione, si tolga un assegnamento a chi lo ha legalmente, e ciò per mezzo di una legge non esaminata, non discussa, e del tutto estranea all'approvazione del bilancio, è sotto ogni aspetto cosa pericolosissima, come pericolosissima del pari ed irregolare è qualunque disposizione che si inserisca al bilancio, e che allo stesso non appartenga.

**ARNULFO, commissario regio.** Chiedo la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al commissario regio.

**ARNULFO, commissario regio.** Io prego il Senato di non voler considerare la soppressione dell'articolo che è in discussione come una necessità per l'oggetto d'esperire dei propri diritti. Io penso che se si adottasse per principio che in una legge di bilancio o di finanza debbasi introdurre qualche modificazione onde costantemente provare che il Senato ha il diritto di modificare la legge... (Humori)

*Voci diverse.* No! no! Non si è detto questo.

**PRESIDENTE.** Nessuno degli oratori ha inteso di dare tale importanza...

**ARNULFO, commissario regio.** (Interrompendo) Parmi che siasi detto che il Senato credeva doversi ammettere la soppressione di questo articolo...

*Voci.* Non si è detto questo!

**PRESIDENTE.** Si è detto da principio che ciò era anche in facoltà del Senato, ma lo si è detto con una certa temperanza di parole per cui propriamente non si venne a spiegare alcuna decisa opinione.

Si rispose ragionando sulla materia, sulle ragioni per le quali questa soppressione era richiesta, ragioni desunte in parte dalla contraddizione di quest'articolo colla legge sui cumuli, in parte dalla natura stessa della legge la quale, essendo legge di bilancio, non comportava che articoli i quali appartengono a leggi organiche fossero inseriti in essa; e questa propriamente è stata l'intenzione della Commissione, non avendo essa mai avuto in animo di rigettare quest'articolo per far prova di competenza.

*Voci.* No! no!

**ARNULFO, commissario regio.** Io prego il signor presi-

dente ed il Senato di permettermi di chiarire il senso delle mie parole, e spero vedranno che io non ho intenzione, nè l'ebbi di dare alla mia preghiera nè alle parole della Commissione e dei preopinanti un significato più ampio di quello accennato dal signor presidente. Ho cominciato il mio dire pregando il Senato di non considerare questa soppressione come una necessità, ed era mio proposito di aggiungere doversi solo terminare il medesimo per le intrinseche sue disposizioni. Io non vado più oltre, e tutti in ciò concordano: la mia preghiera è già anticipatamente esaudita.

Parlando in merito dell'articolo del quale io credo doversi occupare, parmi debbasi considerare la cosa tanto sotto l'aspetto del diritto rigoroso, quanto sotto quello delle circostanze.

Quanto al rigoroso diritto, vale a dire, se le pensioni di cui si parla debbano considerarsi come diritto acquistato irrevocabilmente, parmi che la Commissione ed i preopinanti convengano che non possono avere il carattere di assoluta irrevocabilità. Che se mancasse una qualche prova di questa opinione, la si potrebbe dedurre dal tenore delle patenti col quale venivano per l'addietro accordate le giubilazioni, dicendosi in quelle essere concesse durante il nostro beneplacito. Non voglio da ciò inferirne che il concedente potesse arbitrariamente riovare o ridurre le pensioni, cioè potesse senza un legittimo motivo ridurre la fatta concessione, ma credo poterne dedurre che essere vi debba un caso in cui di quel beneplacito si possa esperire, non potendosi supporre che ciò si accennasse senza uno scopo, e rimanere dovessero sempre ed in ogni circostanza oziose quelle parole.

Il Governo riconosce che del diritto nascente da tale riserva, dal beneplacito, cioè, debbasi fare come si è sempre fatto l'uso il più limitato, il più prudente e circospetto, ed in circostanze straordinarie; ma lo stesso onorevole relatore della Commissione accennò che di tale diritto possa farsi uso allorché si tratti di vistose economie le quali giovinno essenzialmente alla cosa pubblica, all'erario dello Stato. Ma, non trovando egli nel rilevare delle economie di cui parliamo una somma corrispondente a questa sua idea, egli ne dedusse non essere questo il caso in cui si debba far uso del diritto di ridurre le pensioni. Da ciò però ne dimana la ricognizione del diritto stesso, e che la somma per le giubilazioni concesse non è siffattamente determinata da non potersi assoggettare a qualche riduzione senza ledere il diritto acquisto; il Governo desidererebbe che non fosse nato il bisogno di usare del diritto rimasto al concedente, ma sarà pur sempre vero che in rigore di diritto, queste pensioni non possono considerarsi irrevocabili nella loro integrità.

Rimane ad esaminarsi se le circostanze sieno tali che possano consigliare la riduzione che fu l'oggetto della prima parte di quest'articolo.

Se consideriamo isolatamente l'economia che deriva dalla riduzione proposta, sicuramente la somma non è ingente da poterne inferire che da essa possa dipendere un gran miglioramento nella pubblica opinione, ma io credo debba considerarsi il caso in un senso più generale. Il dissesto delle finanze è incontrovertibile; per ripararvi è fuor di dubbio che fa d'uopo fra le altre cose di ritardare o di non fare promozioni negli impieghi per amore di economia; è incontrovertibile che, relativamente a molti impiegati civili, e specialmente militari, fu mestieri di dare loro una paga di aspettativa, la quale, per molti, non è troppo in buona condizione.

E egualmente certo che delle giubilazioni se ne sono date, ma che molte si ritardano appunto per principio di econo-

ma, il che vuol dire che la condizione degl'impiegati in genere ha dovuto subire delle modificazioni pecuniarie, le quali certamente non avrebbe subite tuttavolta che il dissesto delle finanze non vi fosse, tuttavolta che fossimo in tempi normali. Quindi sembra siasi potuto far use della riserva già accennata, inferta nei titoli portanti assegnamento di pensione, per chiamare un sacrificio a coloro i quali godono di pensioni eccedenti la somma di lire 8000, appunto perchè la condizione di coloro che percepiscono delle somme dallo Stato fosse in certa maniera pareggiata: facendosi sacrifici dagli impiegati minori, e dal maggior numero di coloro che godono stipendi dello Stato, pare non ingiusto il chiederne da quei pochi i quali sono più favoriti, sebbene a titolo di giubilazione. Così considerata la cosa, acquista un carattere di giustizia che non l'avrebbe, tuttavolta che la riduzione fosse isolatamente fatta, e colpisse unicamente le pensioni degl'impiegati collocati a riposo.

Dal complesso di queste economie nasce un sensibile sollievo alle finanze, e, ciò essendo, quella parte di pensioni che viene, mercè quest'articolo ridotta, aggiunta ad altre riduzioni, ad altre economie, forma parte di un tutto di qualche considerazione. Quindi non sussisterebbe, a mio credere, l'argomento desunto, da che la somma, cui si riferisce la riduzione di cui si parla, non sia di qualche considerazione.

Fatta astrazione dal diritto in modo irrevocabilmente acquistato, poichè in tal caso non sarebbe ammissibile qualsiasi osservazione, io dico che le riduzioni individuali sono così limitate in confronto del totale delle somme assegnate, che ben si può far fondamento sulla generosità di coloro che colpiscono, per affermare che saranno meno sentite da essi.

Per conseguenza sembrami dimostrato che equitativa sia la riduzione proposta, e che le circostanze sieno tali da permetterla.

Il Governo, presentando il bilancio, propose integra la somma risultante dai rispettivi titoli di giubilazione; ma tuttavolta che col progredire dell'esame loro si è ammessa la necessità di fare delle economie, e se ne sono introdotte di quelle per taluni molto gravi a sopportarsi, il Governo non può non accettare anche quella di cui si parla, giustificata dalla necessità, e senz'altro si ledano i diritti acquistati. Si è obbietto che l'articolo di cui si discute non possa prendere luogo nel bilancio, e debba piuttosto essere oggetto d'una legge separata. In massima generale io credo che questo obbietto abbia qualche peso, ma ove si considerino le speciali circostanze del caso perde considerevolmente di valore, poichè nel sistema adottato per il bilancio che è ora in discussione, di portare cioè in esso tutte le pensioni di giubilazione, e si portarono, meno quelle che riflettono il Ministero della guerra, le quali se non furono introdotte, ciò non fu salvo perchè il bilancio della guerra di quest'anno non ha potuto essere compito prima di quello dell'erario, un articolo di legge che limita le giubilazioni eccedenti le lire 8 mila trova sede opportuna nella legge che riflette il bilancio

medesimo, perchè riflette soltanto gl'impiegati giubilati; è una legge, direi quasi, transitoria, del tutto confacente alla natura di questo bilancio, e può, io credo, l'articolo di cui si tratta, trovare sede opportuna in esso, senza pregiudicare il principio generale che ogniqualvolta si tratta di leggi organiche sia più opportuna una legge speciale separata.

Il Governo, nel sottoporre per mio mezzo al Senato queste osservazioni, se ne riporta alla sua saviezza.

**PRESIDENTE.** Avvi alcuni oratori i quali hanno fatto conoscere che desidererebbero prender la parola su quest'argomento.

Ma siccome desso è grave, e siccome siamo prossimi all'ora in cui sogliamo sciogliere le nostre adunanze, così io interrogo il Senato se stima o no rimandare alla tornata di lunedì l'ulterior corso di questa discussione, acciò alla gravità della materia corrisponda lo studio e l'ampiezza della discussione. (*Segni di adesione*)

In tal caso io prego il signor ministro dell'interno a voler dare le annunciate comunicazioni.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Aveva domandato la parola per parlare anche sulla questione.

**PRESIDENTE.** È rimandata a lunedì, e sarà anche più opportuno al signor ministro dell'interno di svolgere le sue idee in quella stessa tornata.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Io prendo la parola in questa discussione... (*Harità*)

**PRESIDENTE.** L'abbiamo pregato di restringersi alla comunicazione che intenderà di fare, perchè il Senato ha deliberato, come dissi, rimandare la discussione di quest'articolo a lunedì.

#### PRESENTAZIONE DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Ho l'onore di presentare i seguenti progetti di legge:

1° Sugli stipendi dell'ordine giudiziario. (*Vedi vol. Documenti, pag. 897.*)

2° Assegnazione di fondi per lavori nel porto di Porto Torres. (*Vedi vol. Documenti, pag. 995.*)

3° Disposizioni relative alla legge 5 giugno 1851 per l'alienazione di obbligazioni dello Stato. (*Vedi vol. Documenti, pag. 996.*)

4° Riforma della tariffa doganale. (*Vedi vol. Documenti, pag. 873.*)

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al ministro dell'interno della presentazione di questi quattro progetti di legge.

I due ultimi saranno comunicati alla Commissione permanente di finanze, ed i due primi saranno, previa stampa, distribuiti negli uffici per la nomina degli uffici centrali.

La Camera sarà convocata lunedì alle ore due.

La seduta è levata alle ore 5.